



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 98/P/2016

Roma, 12 giugno 2016

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

OGGETTO: Diritto al riconoscimento del bonus di 80,00 euro mensili di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il personale in congedo per assistenza a persona portatrice di handicap di cui all'art. 42 comma 5 del D. L.vo 26.3.2001 n.151. Richiesta chiarimenti.

^^^^

Per una corretta applicazione del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ovvero il bonus di 80,00 euro mensili destinato al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale – si prega di fornire dei chiarimenti sul diritto alla sua corresponsione per il dipendente che si trova in congedo per assistenza a persona portatrice di handicap ex art. 42, comma 5 del D. L.vo 26 marzo 2001, n.151.

A riguardo giova rappresentare che lo stesso D. L.vo all'art.42 c.5-ter prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente abbia diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

Non solo, ma un'interpretazione che negasse il beneficio in parola, si presenterebbe come un'incivile penalizzazione e discriminazione nei confronti proprio di chi la legge ha individuato quale soggetto attivo nell'assistenza e integrazione sociale della persona diversamente abile, minando indirettamente i diritti garantiti a quest'ultima, contravvenendo ai dettami della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il cui alto profilo etico e di convivenza sociale non dovrebbe essere messo in discussione in un Paese come il nostro.

In attesa di urgente riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Mario ROSELLI)
